



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 27 maggio 2014

composta dai magistrati

Rosario SCALIA Presidente f.f.;

Maria Teresa D'URSO Consigliere;

Donatella SCANDURRA Consigliere Relatore;

Elena PAPA Referendario.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR/2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 2489 il 22 aprile 2014, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Anagni (FR) ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 13 in data 22 maggio 2014 di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Donatella Scandurra;

RITENUTO in

FATTO

Il Commissario Straordinario del Comune di Anagni, con nota n. 7372/14, acquisita al prot. n. 2489 il 22 aprile 2014, ha chiesto un parere in ordine alla possibilità che un immobile di proprietà del Comune, già sede di Uffici Giudiziari (Tribunale di Anagni - Sezione distaccata del Tribunale di Frosinone), possa essere utilizzato a titolo gratuito dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Forestale dello Stato al fine di mantenere e di garantire una maggiore presenza sul territorio comunale delle forze dell'ordine.

Al riguardo, ha evidenziato che la chiusura della sede del Tribunale di Anagni è stata disposta a seguito del recente riordino degli Uffici Giudiziari e del conseguente accorpamento delle sedi giudiziarie e che l'immobile è stato costruito attraverso l'assunzione, ex lege n. 702/1956, n. 146/1980 e n. 589/1949, di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti con oneri a carico dello Stato.

Considerato in

DIRITTO

1. La richiesta di parere, rientrante nell'esercizio della funzione consultiva, intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinata alla previa verifica di ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo – legittimazione dell'organo richiedente – che sotto il profilo oggettivo – attinenza del quesito alle materie di contabilità pubblica.

Quanto al profilo soggettivo, la richiesta, inoltrata a firma e per mezzo del Commissario Straordinario, giusta decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2014, quale soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare il Comune verso l'esterno, è da ritenere ammissibile, in conformità al costante orientamento di questa Sezione, tenuto anche conto che la mancata interposizione del Consiglio delle Autonomie Locali non può costituire elemento ostativo all'esame della richiesta di parere, considerato anche il ruolo che detto Organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli Enti locali, è chiamato a svolgere per promuovere meccanismi concertativi e di collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo e che si tratta di un adempimento di carattere procedurale che il già richiamato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non prescrive in modo cogente, ma solo in via di principio (cfr. anche SSRR del. n. 3/CONTR/2011 e del. n. 48/CONTR/2011).

Sotto il profilo oggettivo dell'ammissibilità della richiesta di parere, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alle materie di contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza.

Con riferimento al caso in questione, la Sezione ritiene che la gestione patrimoniale dell'ente locale, intesa come l'insieme di tutte le attività e le operazioni contabili concernenti l'utilizzo dei beni compresi nel patrimonio dell'ente, rientri nel concetto unitario di contabilità pubblica delineato con deliberazione di indirizzo dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 54/2010.

La richiesta, inoltre, risulta formulata in termini generali ed astratti, trattandosi di questioni derivanti da obblighi generalizzati di riduzione della spesa, riguardanti il riordino delle sedi giudiziarie, da un lato, e l'accorpamento delle stazioni delle forze dell'ordine, dall'altro. Anche sotto detto profilo la richiesta è da ritenere, quindi, ammissibile.

Nel merito, la richiesta di parere all'esame attiene alla possibilità che un immobile, già sede di uffici giudiziari, costruito in base alla legislazione di settore (leggi n. 702/1956, n. 146/1980 e n. 589/1949), con un mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti, possa essere utilizzato a titolo gratuito dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Forestale dello Stato per finalità di interesse generale a tutela del territorio e della sicurezza.

Al riguardo, è bene ricordare che in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, hanno operato una significativa revisione della geografia degli uffici giudiziari, disponendo la soppressione di numerosi uffici e sezioni distaccate di Tribunale.

In questi termini, il riordino degli uffici giudiziari risponde essenzialmente all'esigenza di procedere, in tempi possibilmente brevi, alla

totale dismissione di alcune predefinite strutture giudiziarie ed alla conseguente concentrazione di tutti gli uffici soppressi presso gli uffici accorpanti.

Per specifiche ragioni organizzative o funzionali, l'art. 8 del D.Lgs. n. 155 del **2012 ha**, tuttavia, consentito il mantenimento a sede giudiziaria dell'utilizzo, per non più di cinque anni, degli immobili, di proprietà dello Stato o dei Comuni *"interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981 n. 119 e della legge 15 febbraio 1957, n. 26"*.

Presupposto oggettivo per il mantenimento della destinazione a sede di servizio dell'ufficio giudiziario accorpante è che sussistano, dunque, specifiche ragioni organizzative o funzionali.

Ipotesi questa che non sembrerebbe ricorrere nel caso di specie, non essendo emerse - allo stato degli atti - particolari ragioni, di carattere organizzativo o funzionale, tali da giustificare il perdurante utilizzo a sede giudiziaria.

Nella richiesta di parere, l'amministrazione ha, invece, rappresentato l'esigenza di poter disporre dell'immobile per finalità di interesse generale, volte ad assicurare una maggiore presenza sul territorio di forze di polizia a tutela della sicurezza pubblica.

Ai fini di una effettiva valorizzazione "funzionale", al di là di uno sfruttamento meramente economico del bene, è necessario che esso venga destinato a comprovate ed evidenti finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata.

L'utilizzo anche a titolo gratuito delle strutture comunali da parte delle forze di polizia è, dunque, nei termini sopra indicati da ritenere ammissibile, tanto più che il nostro sistema ordinamentale – l'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in particolare - consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

La giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ha già avuto modo di precisare che eventuali deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni (Sez. controllo Veneto, del. n. 716/2012/PAR e Lombardia n. 172/2014/PAR)

Ipotesi queste evidentemente ricorrenti nel caso di specie, ove, in mancanza di un'espressa richiesta di mantenimento a sede giudiziaria dell'immobile, lo stesso venga destinato alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato per finalità di pubblico interesse.

Al riguardo, è evidente che tutti gli aspetti relativi alla gestione e alle modalità di utilizzo dovranno essere definite con apposita convenzione avuto riguardo agli oneri gestori e a quelli eventualmente derivanti dall'accensione del mutuo.

Ogni valutazione e verifica sulla compatibilità finanziaria e gestionale è rimessa esclusivamente alla discrezionalità ed al prudente apprezzamento dell'amministrazione, che si assume la responsabilità della scelta, che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione dei provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio rende il parere nei termini sopra indicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Commissario Straordinario del Comune di Anagni.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2014.

Il Relatore

f.to Donatella SCANDURRA

Il Presidente f.f.

f.to Rosario SCALIA

Depositato in Segreteria il 23 giugno 2014

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli